

ORTOFRUTTICOLA MESSINESE SNC

REGOLAMENTO INTERNO

ART. 1

Tutti i mezzi che portano merce dovranno parcheggiare dopo effettuato lo scarico nello spiazzale lato mare.

ART. 2

Tutti i mezzi degli acquirenti dovranno essere parcheggiati nello spiazzale lato monte.

ART. 3

Tutti gli acquirenti solo dopo avere parcheggiato i mezzi nello spiazzale di cui al superiore Art. 2, potranno recarsi nei vari magazzini per procedere alla contrattazione ed agli acquisti. Prima delle ore 08,00 i mezzi degli acquirenti stazionanti nello spiazzale lato monte, potranno essere caricati in loco con l'uso dei carrelli. Dopo le ore 08,00 gli acquirenti potranno recarsi con i propri mezzi nei magazzini e procedere nella maniera più rapida alle operazioni di carico.

ART. 4

I mezzi privati non possono accedere all'interno dei locali sociali prima delle ore 09,00. E' fatto divieto assoluto di accedere all'interno dei locali sociali a tutti coloro che non hanno da effettuare operazioni di compravendita di frutta e verdura (venditori ambulanti, di oggetti vari, mendicanti, ecc.ecc.).

ART. 5

Ad ogni titolare di stand è consentito di introdurre nei locali sociali non più di due autovetture, previo rilascio per ciascuna di esse di apposito " pass " da parte dell'Amministrazione di questa società. Detto " pass " dovrà essere consegnato all'atto dell'entrata al personale preposto che

avrà cura di restituirlo al momento dell'uscita. Le autovetture di pertinenza dello stesso stand dovranno essere parcheggiate in fila indiana nell'area ad esse riservata nello spiazzale lato mare.

ART. 6

I mezzi di tutti coloro che portano merce dovranno essere scaricati prima dell'inizio dell'orario di vendita, e potranno, ove il socio lo creda, restare carichi posteggiati dentro gli stands o sul marciapiedi prospiciente lo stand stesso, a condizione però che non venga occupata la carreggiata stradale dopo iniziato l'orario di vendita delle derrate e non venga invaso lo spazio assegnato agli altri stands.

ART. 7

I camions che occasionalmente arrivano oltre l'orario di scarico dovranno sostare nello spiazzale assegnato (lato mare) e la merce potrà essere portata nel magazzino con i carrelli. Detti camions, tuttavia potranno essere di volta in volta autorizzati a sostare nell'area di pertinenza degli stands a condizione che non intralciano il normale svolgimento delle attività.

ART. 8

E' fatto espresso divieto di occupare le aree attigue agli stands, nonché le aree prospicienti gli stands (12/A-12/B-12/C-12/D-19-28-36-37-45).

ART. 9

E' vietato apportare modifiche di qualunque entità nei propri stand senza Autorizzazione scritta dal C.d.A.

ART. 10

Nessun mezzo può sostare sulla carreggiata stradale, una volta iniziata la Vendita delle derrate.

ART. 11

E' fatto obbligo ad ognuno di rispettare tutta la segnaletica esistente allo interno dei locali sociali, già predisposta onde non creare ingombri o ingorghi stradali.

ART. 12

E' fatto divieto assoluto a chiunque di sostare davanti la cabina pesa e ai cancelli d'ingresso nell'ora in cui entrano i mezzi carichi.

ART. 13

E' assolutamente vietato, ai fini di una snella e spedita circolazione, occupare con merce la carreggiata stradale oltre la linea di pertinenza degli stands .

ART. 14

E' fatto divieto assoluto ai soci di vendere merce di qualsiasi natura fuori dell'ambito dei locali sociali assegnati loro dal C.d. A..

ART. 15

L'inizio della vendita delle derrate è fissato dal C.d.A. di cui per tempo sarà data comunicazione a ciascun operatore, con l'obbligo di rispetto assoluto.

ART. 16

Tutti gli abilitati ad accedere nei locali del mercato prima dell'ora di inizio contrattazioni dovranno essere muniti di regolare autorizzazione rilasciata dal C.d.A.

ART. 17

Le operazioni di scarico dei mezzi verranno effettuate nell'area antistante ciascun stand e non è consentito che siano svolte da mezzi fermi nelle corsie di scorrimento.

ART. 18

Al socio che violi le suddette disposizioni sarà comunicata ad opera del Presidente l'ammenda di € 100,00=. In caso di ulteriori violazioni entro l'anno dal compimento della prima, al trasgressore saranno comminate sempre ad opera del Presidente, le seguenti sanzioni :

- per la seconda violazione : € 200,00=
- per la terza-quarta e quinta violazione : € 300,00=
- per la sesta violazione : chiusura per decisione del C.d.A. dello stand per un mese.
- per la settima violazione : proposta del C.d.A. all'assemblea di revoca dell'assegnazione del posteggio per ripetute violazioni delle norme che disciplinano l'attività del mercato. In questo caso l'assemblea deciderà a maggioranza assoluta.

ART. 19

Il socio cui sia stata comminata una delle sanzioni previste per le prime Cinque violazioni di cui all'Art.18, ha facoltà entro cinque giorni dalla notifica della relativa decisione, di ricorrere al C.d.A. che deciderà in modo definitivo ed inappellabile.

ART. 20

Il socio cui sia stata comminata una delle sanzioni previste per la sesta violazione di cui all'Art. 18, ha facoltà, entro cinque giorni dalla notifica della relativa decisione, di chiedere al C.d.A. la convocazione dell'assemblea dei Soci, che deciderà in modo definitivo con la maggioranza assoluta dei Soci. Il ricorso sospende l'esecutività del provvedimento.

ART. 21

Avverso le decisioni dell'assemblea, al socio è data facoltà di sottoporre la

**Questione al Collegio Arbitrale di cui all'Art. 28 dello statuto.
Le delibere dell'assemblea non impugnate e le decisioni del Collegio Arbitrale
Sono efficaci anche nei confronti dei terzi (locatari-usuari,ecc.ecc.)**

ART. 22

Orario di entrata nei locali del mercato :

DAL 01/05 AL 30/10

a) Mezzi carichi di derrate	ore
b) Operatori-collaboratori-contabili e operai	ore 03,30
c) Acquirenti	ore 05,00
d) Circolazione dei mezzi degli acquirenti all'interno dei locali	ore 08,00

DAL 01/11 AL 30/04

a) Mezzi carichi di derrate	ore
b) Operatori-collaboratori-contabili e operai	ore 04,30
c) Acquirenti	ore 06,00
d) Circolazione dei mezzi degli acquirenti all'interno dei locali	ore 08,00

Chiusura Cancelli ore 10,00
Uscita di mezzi carichi è consentita sino alle ore 12,00
I locali sociali chiudono i cancelli alle ore 13,30
E riaprono alle ore 15,00 sino alle ore 23 dei giorni feriali
e alle 22,00 dei giorni festivi.

ART. 23

**Coloro che senza essere legittimati saranno trovati,prima dell'ora stabilita,
all'interno dei locali saranno denunciati per violazione di domicilio.**

ART. 24

**Tutti coloro che con il loro operato disturbano,recano disordine,o comunque
turbano la tranquillità del lavoro saranno denunciati alle Autorità competenti.**

ART. 25

E' vietato :

- 1) ingombrare luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;**
- 2) gettare per terra derrate avanzate od altro;**
- 3) accendere fuochi;**
- 4) tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina delle vendite;**
- 5) nei giorni festivi accedere nei locali interni con le autovetture che vanno posteggiate nello spiazzale lato monte.**

ART. 26

Il personale addetto avrà il mandato di fare rispettare a ciascun socio le norme contenute in questo regolamento e di contestare subito al trasgressore l'eventuale infrazione, dandone immediata comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione.